

## Oggetto

Articolo 14 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007. Approvazione delle Linee Guida regionali per la costruzione dei Profili e Piani di Salute (PEPS).

La legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 328 del 8 novembre 2000, detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. L'articolo 5 di detta legge prevede che le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

La legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 recante "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale", all'articolo 14, riconosce i Profili e Piani di Salute (PEPS) come strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute attraverso l'individuazione degli obiettivi prioritari di salute e benessere, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, dei rispettivi ruoli e contributi specifici nonché l'attivazione degli strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi, e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio.

I PEPS, che hanno la durata del piano socio-sanitario regionale e si attuano attraverso programmi operativi annuali, orientano la programmazione sanitaria regionale tenendo conto degli atti fondamentali di indirizzo regionali, provinciali e comunali, compresi i Piani di Zona previsti all'articolo 17 della legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004, e assicurano il raccordo con gli altri enti pubblici interessati, con le strutture di assistenza, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, la cooperazione sociale e il terzo settore.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 della citata L.R. 18/2007, la Giunta regionale, di concerto con le province, elabora apposite linee-guida per la predisposizione dei PEPS volte ad agevolare un concreto percorso istituzionale e sociale di costruzione dei profili connotato dalla massima efficacia e produttività sociale in un contesto di solidarietà e sobrietà.

Le linee guida di cui trattasi sono state elaborate in adempimento degli indirizzi del PSSR 2007-2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 137-40212 del 24.10.2007 e nel rispetto dell'autonomia del ruolo di programmazione territoriale riconosciuto agli enti locali. Hanno costituito importante contributo in sede di predisposizione delle linee guida il D.P.C.M. 4 maggio 2007 contenente il documento programmatico "Guadagnare salute", la Risoluzione 18-12-2007 delle delegazioni ministeriali dei Ministeri della Salute dei 27 Stati Membri della U.E. "La Salute in Tutte le Politiche" e le risoluzioni formulate da varie Agenzie internazionali con particolare e specifico riguardo all'O.M.S. (Salute 21, Agenda 21, Città Sane).

Le linee guida sono specificamente finalizzate a sostenere ed indirizzare la fase sperimentale di consolidamento del processo di costruzione dei PEPS, disegnando:

- indirizzi per la formazione appropriata dei facilitatori, professionisti per lo più operanti nel sistema socio-sanitario regionale destinati a supportare il concreto svolgersi della costruzione sociale dei PePS;
- schemi orientativi sui contenuti delle principali rappresentazioni informative;
- tracce orientative di percorsi costruttivi operativi metodologicamente ben fondati e sperimentati;
- raccomandazioni sui criteri di corretta interrelazione tra soggetti politici, sociali e professionali;
- strumenti di supporto socialmente e professionalmente appropriati per assicurare una buona-pertinenza, una coerente consistenza, una sobria individuazione ed una adeguata connotazione dei patrimoni informativi formali ed informali, necessari ed utili per la costruzione sociale dei PePS;
- modalità di accesso liberalizzato e facilitato alle immagini informative prioritarie formali, quantitative e/o narrative, ricavabili da flussi informativi istituzionali, integrabili al patrimonio informativo informale variamente prodotto ed espresso.

Considerato che si sono concluse le operazioni di concertazione con le province ispirate alle finalità e ai principi espressi dall'art. 1 della citata L.R. 18/2007, con particolare riguardo al ruolo primario dei soggetti individuali e collettivi del territorio nell'identificazione dei bisogni di salute e

delle azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale, ed occorre pertanto procedere all'approvazione delle Linee Guida regionali al fine di avviare una concreta fase sperimentale in vista di un definitivo consolidamento a regime dei processi di costruzione sociale dei PEPS.

Atteso che da tali operazioni è emersa l'esigenza di precisare che per la città di Torino il percorso di costruzione del PePS dovrà avvenire in modo unitario su scala cittadina e che le funzioni del laboratorio territoriale saranno svolte dalle strutture tecniche già attivate per la predisposizione dei piani di zona.

Rilevato infine che nell'ambito di questa fase sperimentale occorrerà prevedere uno specifico e mirato supporto regionale per facilitare e favorire un più rapido transito ad una configurazione consolidata e definitiva nella quale tutti i soggetti coinvolti provvederanno a garantire autonomi contributi.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nella forma di legge,

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 14 comma 7 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007, le linee guida regionali per la predisposizione dei Profili e Piani di Salute (PEPS), elaborate di concerto con le province ed allegate al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, quali indicazioni generali orientative per i vari soggetti politici, sociali e professionali coinvolti nel processo di costruzione sociale dei PePS;
- di precisare che per la città di Torino il percorso di costruzione del PePS dovrà avvenire in modo unitario su scala cittadina e che le funzioni del laboratorio territoriale saranno svolte dalle strutture tecniche già attivate per la predisposizione dei Piani di Zona di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004;
- di prevedere che nel corso della fase sperimentale di avvio del processo di costruzione dei PEPS le linee guida di cui trattasi potranno esser oggetto di integrazioni e/o adattamenti alla luce delle indicazioni e dei suggerimenti maturati in detto contesto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.